Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE SETTORE

DIRIGENTE UOS **Massimo PACE**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
352	**09/11/2026**	**216**	**02**	**02**

Oggetto:

Ordinanza – Ordinanza di Archiviazione ex art. 18 della L. 689/81 e ss. mm. ii. per la violazione dell'art. 29 quattuordecies, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., di cui alla contestazione dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno prot. n. 0028834/2025 del 06/05/2025. Trasgressore: sig. Massimiliano Malnati in qualità di Legale Rappresentante e Gestore della Società SINERGIE MOLITORIE SCARL - Obbligato in solido: SINERGIE MOLITORIE SCARL

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. la Legge 24 novembre 1981, n. 689, ss.mm.ii., “Modifiche al sistema penale”, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
b. il D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. detta le “Norme in materia Ambientale” e nella parte Seconda – Titolo III bis disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, provvedimento che autorizza l'esercizio di determinati impianti industriali comunemente definiti in ambito IPPC, disciplinandone le condizioni atte a garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento ambientale;
c. il D.lgs. n. 46 del 04.03.2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, ha apportato ulteriori modifiche al suddetto D.lgs. 152/2006, aggiornando le relative norme su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante;
d. con D.G.R. 10/09/2012, n. 478, modificata dalla D.G.R. 04/10/2012, n. 528 e, più di recente, dalla D.G.R. 29/01/2018, n. 48, le competenze in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle “Norme in Materia Ambientale” sono state attribuite alle UU.OO.DD. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, nei rispettivi ambiti provinciali;
e. la Società SINERGIE MOLITORIE S.c.a.r.l., con Sede legale nel Comune di Corato (BA) via Sant’Elia ed installazione nel Comune di Salerno in via Tiberio Claudio Felice n. 24, risulta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività IPPC di cui al codice 6.4b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (D.D. n. 149 del 06/06/2024 e ss.mm.ii.) per una capacità massima pari a 550 t/anno, con Legale Rappresentante e Gestore, all’epoca dei fatti contestati, il sig. Massimiliano Malnati, nato a *******OMISSIS******;
f. la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale è strettamente vincolata al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel decreto stesso, relative al Piano di Monitoraggio e Controllo, all'applicazione delle BAT, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi delle acque reflue industriali e ai controlli annuali ARPAC.

PRESO ATTO che

a. nei giorni 10/06/2024, 26/06/2024, 16/07/2024 e 11/11/2024, l'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno ha effettuato un'ispezione ordinaria presso lo stabilimento della Società SINERGIE MOLITORIE S.c.a.r.l., trasmettendo la relativa Relazione Finale dell'Attività Ispettiva con nota prot. n. 0028834/2025 del 06/05/2025, acquisita al protocollo regionale n. 0225090/2025 del 07/05/2025, contenente la proposta di applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29-quattuordecies, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
b. dalla suddetta relazione risultano contestate, ai sensi dell'art. 29-quattuordecies, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti violazioni delle prescrizioni contenute nel Decreto AIA n. 149 del 06/06/2024 e ss.mm.ii.:
 1. **Componente acque reflue:** la frequenza dei controlli dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali non rispetta la tempistica riportata nel PMeC di cui al DD 211/2021;
 2. **Emissioni in atmosfera:** la non conformità alle norme UNI dei bocchelli di campionamento presenti sui camini E2, E3, E4, E5, E9, E12, E14, E15, E19, E20, E23;
c. la suddetta relazione, unitamente alla contestazione dell'illecito amministrativo notificata a mezzo PEC ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, costituisce la documentazione posta a fondamento del procedimento sanzionatorio nei confronti del sig. Massimiliano Malnati, nato a *******OMISSIS******, in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, all'epoca dei fatti contestati, della Società SINERGIE MOLITORIE S.c.a.r.l., per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato Decreto AIA n. 149 del 06/06/2024 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che

a. la legge 24 novembre 1981, n. 689, all'art. 14, comma 2, dispone che «... *gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni ... dall'accertamento*», mentre, al successivo comma 6, stabilisce che «*L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto*»;

b. la contestazione dell'illecito amministrativo risulta notificata al sig. Massimiliano Malnati in data 06/05/2025, come risulta dalla documentazione trasmessa dall'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno.

RILEVATO che

a. ai sensi dell'art. 29 quattuordecies, comma 12, “Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti”;
b. la D.G.R. n. 48 del 29/01/2018 nel definire l’assetto organizzativo della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali ha demandato, per il territorio della provincia di Salerno, alla UOD 50.17.09, espressa competenza in materia di Autorizzazioni AIA e sanzioni di cui al Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
c. con D.G.R. Campania n. 408 del 31/07/2024 la Regione Campania ha provveduto ad una riorganizzazione dei propri uffici all’esito della quale la “Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” e la “UOD 50.17.09 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno” hanno acquisito le seguenti denominazioni “Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione” - “U.O.S. 216.02.02 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino - Salerno”, mantenendo le pregresse competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative.

RITENUTO che

a. l'attività ispettiva svolta dall'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno presso la Società SINERGIE MOLITORIE S.c.a.r.l. si è conclusa con l'ultimo sopralluogo effettuato in data 11/11/2024, mentre la contestazione dell'illecito amministrativo risulta notificata al soggetto interessato soltanto in data 06/05/2025, oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981;
b. ricorrano, pertanto, i presupposti previsti dal successivo comma 6 del medesimo art. 14 della legge n. 689/1981, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa nei confronti del soggetto interessato, in conseguenza dell'omessa notificazione nel termine prescritto;
c. sussistano, conseguentemente, i presupposti per procedere all'archiviazione del procedimento sanzionatorio in oggetto.

VISTI

a. l'art. 29 quattuordecies del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
b. la L. 689/81 e ss.mm.ii.;
c. la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
d. la D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012;
e. la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
f. la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
g. il D.D. n. 149 del 06/06/2024 e ss.mm.ii;
h. la DGR 589 del 06/08/2025

Il Dirigente, alla stregua dell'istruttoria svolta e della proposta formulata dal Funzionario Tecnico E.Q., dott. geol. Raffaele Monteverde, preso atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente,

DECRETA

1. **di archiviare, per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il procedimento sanzionatorio avviato a seguito della contestazione dell'illecito amministrativo prot. n. 0028834/2025 del 06/05/2025, trasmessa dall'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno nei confronti del sig. Massimiliano Malnati, nato a *******OMISSIS******, in qualità di Legale Rappresentante della Società SINERGIE MOLITORIE S.c.a.r.l., all'epoca dei fatti contestati, in ragione dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma 6,**

della legge n. 689/1981, per effetto della mancata notificazione della contestazione entro il termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

AVVERTE CHE

avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione dinanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente

MODALITÀ DI NOTIFICA

La notifica del presente atto viene effettuata a mezzo PEC

Il medesimo provvedimento è trasmesso all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno, quale organo accertatore, per gli adempimenti di competenza

Massimo PACE
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa